



MARINA FANFANI
NOTAIO

Repertorio n. 64502

Raccolta n. 20252

MODIFICA DI

"EuropaColon Italia - ONLUS"

Registrato a Roma 2

REPUBBLICA ITALIANA

il 29 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di ottobre

N. 28683

(26 ottobre 2018)

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

in Roma, nel mio studio in Via Sabotino, 45.

Avanti a me Dottoressa Marina Fanfani Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

- PERSIANI Roberto, nato a San Benedetto Del Tronto il 4 ottobre 1969, residente in Roma, Viale Pinturicchio, 93, medico chirurgo, c.f. PRS RRT 69R04 H769M, identificato con patente auto n. UI7F66241L rilasciata da MIT-UCO il 5 settembre 2018;

- LORENZON Laura, nata a Roma il 2 novembre 1978, residente in Roma, via Ines Alfani Tellini, 13, medico chirurgo, c.f.LRN LRA 78S42 H501W, identificata con carta d'identità n. AV 6821474, rilasciata dal Comune di Roma il 14 gennaio 2015.

I componenti, cittadini italiani, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo,

PREMETTONO

	- in data 12 settembre 2018, con rogito Fanfani (rep.	
	64444/20215) registrato a Roma 2 il 13 settembre 2018 al n.	
	24061, serie 1/T, veniva costituita l'associazione "EuropaCo-	
	lon Italia - ONLUS", con sede in Roma, viale Pinturicchio,	
	93;	
	- detta associazione dovrà essere depositata in Prefettura	
	per essere inserita nell'elenco delle Onlus;	
	- in sede di esame preventivo è stato chiesto di modificare	
	parzialmente l'art. 3, per meglio definire le finalità del-	
	l'associazione stessa.	
	Tutto ciò premesso, i componenti deliberano di modificare	
	l'art. 3 dello statuto di EuropaColon Italia - ONLUS, la-	
	sciando invariato il resto.	
	Si trascrive in calce lo Statuto, con la modifica dell'art.	
	3 come sopra approvata	
	STATUTO DELLA	
	"EuropaColon Italia - ONLUS"	
	ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE	
	E' costituita l'Associazione denominata "EuropaColon Italia	
	- ONLUS".	
	ARTICOLO 2 - SEDE	
	L'Associazione ha sede legale in Roma, viale Pinturicchio 93	
	e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie in tutto il	
	territorio nazionale e all'estero.	
	ARTICOLO 3 - FINALITÀ	

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro, ha come

scopo il supporto, l'orientamento e l'assistenza sociale dei

malati del cancro del colon e delle altre neoplasie digesti-

ve in tutta Europa e persegue in via esclusiva le seguenti

finalità di solidarietà sociale e precisamente:

a) attività di supporto, di orientamento e di assistenza so-

ciale per i cittadini con diagnosi di tumore colon-rettale,

e delle altre neoplasie digestive;

b) attività e campagne di informazione, nelle scuole e sul

territorio anche attraverso iniziative pubbliche, riguardan-

ti stili di vita, alimentazione e prevenzione;

c) attività di sensibilizzazione sull'importanza dello scree-

ning per la diagnosi precoce, e, quindi, la prevenzione se-

condaria;

d) attività di sensibilizzazione presso le istituzioni loca-

li e nazionali circa la necessità della creazione di percor-

si qualificati e certificati che riguardino la diagnosi e il

trattamento del tumore del colon-retto e delle altre neopla-

sie digestive in centri di riferimento presenti sul territo-

rio nazionale;

e) attività e campagne di raccolta fondi e risorse da desti-

nare al supporto e perseguimento degli scopi di utilità so-

ciale prefissi e sostenere le attività e l'organizzazione

della associazione.

Per raggiungere i propri scopi, l'associazione promuoverà:

- incontri con tutti i direttori delle associazioni "Europa-Colon" dei vari stati europei, con tutti i gruppi dirigenti europei e internazionali al fine di ricevere una guida attraverso le aree di sviluppo;

- incontri e congressi medici scientifici in tutta Europa al fine della partecipazione a tutti i progetti pan europei che facciano riferimento al cancro del colon e dell'apparato digerente incluse tutte le attività svolte dalla commissione europea a Bruxelles;

- tattiche strategiche e aiuti da tutti gli associati all'"EuropaColon" per iniziative e attività locali.

L'associazione parteciperà a corsi unitamente alle altre associazioni affiliate a "EuropaColon".

Nel rispetto della normativa che regola le ONLUS, non svolgerà altre attività oltre a quelle menzionate, a meno che non siano attività ad esse direttamente connesse in base all'art. 10 commi 4 e 5 del D.lgs. 460/1997.

ARTICOLO 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Sono associati i fondatori e quelli che, condividendone le finalità, ne facciano richiesta.

Tutti gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti,

nonchè per la nomina dell'organo direttivo dell'associazione.

Per ottenere l'iscrizione all'associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo.

La domanda di iscrizione è accettata da parte del Consiglio Direttivo entro trenta giorni, ovvero dal medesimo respinta senza alcun obbligo di motivazione.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nell'ammontare e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile.

2) Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno.

3) Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, votare direttamente o per delega, e partecipare a tutte le attività dell'associazione.

4) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volto a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 7 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

1) recesso, da comunicare per iscritto al consiglio direttivo;

2) per morosità;

3) per indegnità o inadeguatezza deliberata dal Consiglio Di-

rettivo;

4) per morte.

Gli associati decaduti, esclusi, dimessi o che, comunque, ab-

biano cessato di appartenere all'Associazione, nonché i suc-

cessori degli associati, non possono avanzare richieste di

rimborso delle quote versate e non hanno alcun diritto sul

patrimonio dell'Associazione, nè possono utilizzare per i lo-

ro fini quanto l'Associazione abbia prodotto con la loro col-

laborazione.

ARTICOLO 8 - RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E UTILI

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamen-

to e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributi liberali degli associati;

2. contributi da privati;

3. contributi dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbli-

che;

4. contributi da organismi internazionali;

5. donazioni e lasciti testamentari;

6. rimborsi derivanti da convenzioni;

7. entrate derivanti da iniziative anche promozionali per la

raccolta di fondi;

8. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associa-

zione a qualunque titolo.

I fondi sono custoditi nella sede dell'associazione o depo-

sitati presso l'istituto - o gli istituti - di credito stabi-

liti dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione si devolverà come stabilito dal successivo art. 20.

Eventuali utili e avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o quote associative, non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per la definizione di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione si rimanda all'art.10 comma 6 del D.Lgs. 460/1997.

ARTICOLO 9 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Entro il 10 ottobre di ogni anno, l'assemblea deve approvare il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio sociale dell'anno precedente.

ARTICOLO 10 - USO DELL'ACRONIMO ONLUS

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS deve essere sempre utilizzato sia nella denominazione sia in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 11 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

A) l'assemblea degli associati;

B) il Consiglio Direttivo;

C) il Presidente.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

Entro il 10 ottobre di ogni anno, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o, un terzo degli associati ne faccia richiesta, viene convocata l'assemblea.

Essa è convocata dal presidente almeno una volta all'anno, per trattare degli argomenti di cui all'art. 15, è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20.

Quando si tratta di elezioni relative alle cariche associative e quando i provvedimenti da adottare riguardino le singole persone, si procederà con votazione a scrutinio segreto.

Ogni associato ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe nei limiti di due per associato.

ARTICOLO 13 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria

è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione detta assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera su tutte le questioni all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 14 - CONTENUTO DELLA CONVOCAZIONE

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data di convocazione.

Le assemblee sono convocate, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e/o - a scelta del Presidente - mediante:

- e-mail o posta certificata da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare, o ancora con lettera raccomandata da spedirsi al domicilio eletto almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare, oppure con

- fax da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare.

ARTICOLO 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- fornisce il proprio parere sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- esprime il proprio parere in ordine agli stanziamenti per le iniziative previste.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri e tra di essi verrà eletto dall'assemblea il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, quando lo stesso lo ritiene necessario, oppure quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le modalità di convocazione, votazione, verbalizzazione saranno quelle che il Consiglio Direttivo stabilirà nella sua prima riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due dei

componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

redigere i programmi di attività previsti dallo statuto;

sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

deliberare su un'eventuale assunzione di personale;

accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

predisporre il regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

deliberare la stipula dei contratti relativi alle attività associative;

stabilire l'importo della tessera e l'entità delle quote associative annuali;

favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione,

senza eccezione alcuna. Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri stabilendo i limiti della delega. Il Consiglio direttivo può anche conferire incarichi stabili e gratuiti all'interno dell'associazione, quali a titolo esemplificativo, tesoriere o direttori tecnici.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha la firma legale dell'associazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 18 - GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per spese documentate e preventivamente autorizzate.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni, possono essere rieletti, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dal Presidente, dai componenti del Consiglio Direttivo o da almeno la metà degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento

L'Assemblea delibera, con il voto favorevole di due terzi degli associati, lo scioglimento della Associazione quando gli scopi associativi vengono meno ed in ogni caso in cui lo ritenga necessario ed opportuno.

In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia, in particolare il Decreto Legislativo n. 460 del 1997, successive modifiche e altra normativa vigente in materia di ONLUS.".

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai componenti i quali lo sottoscrivono con me Notaio alle ore quindici e venticinque.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, occupa tredici pagine e sin qui della quattordicesima di quattro fogli di carta.

In originale f.to:

Roberto Persiani

Laura Lorenzon

Marina FANFANI Notaio

=====

